



AUTORITÀ DI BACINO LACUALE DEI LAGHI
MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE

REGOLAMENTO CONCESSIONI DEMANIALI TEMPORANEE

*Approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 6 del 01/07/2006
Modificato con deliberazione dell'Assemblea n. 18 del 30/11/2013*

INDICE

ART. 1 - Oggetto del Regolamento	3
ART. 2 - Definizione	3
ART. 3 - Identificazione delle aree	3
ART. 4 - Procedura di rilascio	3
ART. 5 - Oneri concessori.....	4
ART. 6 - Adempimenti dei Concessionari	4
ART. 7 - Norme generali	5
ART. 8 - Rinuncia del Concessionario	5
ART. 9 - Responsabilità	5
ART. 10 - Norme finali	5

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle concessioni demaniali temporanee, così come definite dagli art. 6, 71 e 72 della DGR 7967/2008, e delle unità di navigazione ormeggiate su area demaniale fuori dai porti pubblici regionali.

ART. 2 - Definizione

1. Le concessioni demaniali temporanee sono quelle finalizzate alle occupazioni contingenti (per un periodo da un minimo di 24 ore ad un massimo di 1 anno, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui viene fatta la richiesta) per uso esclusivo per esigenze temporanee, che non comportino alterazione e modifiche dei luoghi. A titolo indicativo, ma non esaustivo, si individuano: giostre, attrazioni e strutture per fiere, sagre o festività o brevi periodi, ecc.

ART. 3 - Identificazione delle aree

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Autorità di bacino, su proposta dei Comuni territorialmente competenti, può definire, su apposita cartografia, le aree destinate alle concessioni temporanee.

ART. 4 - Procedura di rilascio

1. La domanda per il rilascio della concessione temporanea, su modello predisposto dall'Autorità di bacino, deve essere presentata almeno un mese prima dell'effettiva occupazione.
2. Il modello deve contenere:
 - le generalità del richiedente (*cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza, recapito telefonico*);
 - l'individuazione dell'area o del bene richiesto (*indicazioni toponomastiche, estratto mappa, estratto rilievo fotogrammetrico*);
 - la superficie, in metri quadrati, dell'area demaniale richiesta;
 - la destinazione prevista per l'area demaniale;
 - la durata della concessione richiesta.
3. Nella domanda il richiedente deve inoltre dichiarare:
 - di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare le norme del presente regolamento e che regolamentano la materia;
 - di non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l'uso della concessione;
 - di provvedere al pagamento di quanto dovuto entro il periodo e secondo le modalità stabiliti dall'Autorità Demaniale.
4. L'istanza deve essere affissa, per otto giorni consecutivi, all'Albo Pretorio del Comune dove è sita l'area richiesta in concessione.

5. Le eventuali osservazioni e/o opposizioni all'istanza di concessione devono pervenire all'Autorità di bacino entro e non oltre sedici giorni decorrenti dal giorno d'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio.
6. L'Autorità di bacino può evitare le procedure di pubblicazione qualora la concessione è richiesta per periodi inferiori a 1 mese o in caso di urgenza o altre motivazioni che devono risultare dall'atto di concessione.
7. L'Autorità di bacino deve acquisire il parere del Comune interessato dalla richiesta di concessione e quello di eventuali altri Enti coinvolti.
8. I pareri devono pervenire all'Autorità di bacino entro e non oltre quindici giorni dalla data di richiesta. Trascorso tale termine i pareri si intendono acquisiti favorevolmente.
9. La concessione è rilasciata o negata con provvedimento motivato espresso entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il termine viene interrotto dalla richiesta di documentazione e chiarimenti integrativi ritenuti essenziali dall'Autorità di bacino.

ART. 5 - Oneri concessori

1. Le concessioni sono assentite previo pagamento di oneri concessori come previsto dalla LR 11/2009 e s.m.i. e con le agevolazioni previste dalle norme vigenti.
2. Il canone di concessione è determinato in relazione del tempo di effettiva occupazione, calcolato in giorni, fatta salva la prescrizione del canone minimo di € 25,00 (Euro venticinque/00).
3. Il canone di concessione deve essere corrisposto secondo i modi e i termini stabiliti dall'Autorità di bacino all'atto del rilascio della concessione.
4. Non è dovuto il rimborso del canone concessorio versato a seguito di rinuncia del Concessionario per motivi non imputabili all'Autorità di bacino.

ART. 6 - Adempimenti dei Concessionari

1. Il Concessionario deve esporre in modo visibile sull'area in concessione apposito contrassegno identificativo rilasciato dall'Autorità di bacino.
2. Il Concessionario deve corrispondere il canone di concessione secondo i modi e i termini stabiliti dall'Autorità di bacino all'atto del rilascio della Concessione.
3. In caso di mancata osservanza dei termini sopra indicati viene meno il diritto alla concessione.
4. È fatto obbligo al Concessionario di comunicare all'Autorità di bacino ogni variazioni delle informazioni riportate nella domanda di concessione.

ART. 7 - Norme generali

1. Non è consentita, anche a titolo gratuito, la cessione a terzi della concessione demaniale.
2. Non è consentito occupare un'area diversa da quella richiesta in concessione, né con strutture diverse da quelle dichiarate nella domanda di concessione.
3. Qualunque variazione deve essere autorizzata con apposito provvedimento dall'Autorità di bacino.
4. La non osservanza delle disposizioni di cui sopra comporta l'immediata decadenza della concessione demaniale.

ART. 8 - Rinuncia del Concessionario

1. La rinuncia alla concessione deve essere comunicata in forma scritta all'Autorità di bacino e il Concessionario deve rimuovere e sgomberare l'area oggetto di concessione da eventuali strutture posizionate, ripristinando lo stato originario dei luoghi.

ART. 9 - Responsabilità

1. Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri viene assunta dall'Autorità di bacino nei riguardi del Concessionario e delle strutture o unità di navigazione presenti su area demaniale in concessione.
2. Parimenti non sono riconducibili responsabilità dall'Autorità di bacino per eventuali danni ed impedimenti conseguenti a causa di forza maggiore e fenomeni naturali.
3. I Concessionari sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dalle loro strutture o unità di navigazione a terzi.

ART. 10 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto in questo regolamento si rinvia al Codice della Navigazione, alla LR 11/2009 e smi, alla LR 6/2012, alla DGR 7967/2008, e a tutte le norme che regolamentano la materia.